



Logos P.A.
Fondazione

D. L. 126/2014: NOTE DI SINTESI.

1



D. LGS. 126/2014: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL D. LGS. 118/2011.



Argomento	Riferimento Normativo
Schemi di bilancio	Art. 11, commi 12 – 17 e art 3 comma 5 D. Lgs 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014.
Riaccertamento straordinario dei residui	Art. 3, commi 7-9 e 13-17 del D. Lgs 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014.
Applicazione del Principio della Competenza Finanziaria Potenziata	Art. 3, commi 11 e 12 del D. Lgs 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014.
Applicazione del Principio della Programmazione	Art. 170 del TUEL, così come modificato dal D. Lgs. N. 126/2014.

D. LGS. 126/2014: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D. LGS. 118/2011.



Nel 2015 gli enti **non in regime di sperimentazione** adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali **affiancano quelli previsti dal D. Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.** Il bilancio pluriennale 2015–2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria.



D. LGS. 126/2014: MODIFICHE ED INTEGRAZIONE AL D. LGS. 118/2011. FONDO P VINCOLATO

Nel 2015, gli schemi **devono** essere integrati con la voce relativa al “Fondo Pluriennale Vincolato” così iscritto in bilancio:

- ✓ Per le **entrate** una voce relativa alla quota di FPV di parte corrente e una quota di FPV di parte capitale;
- ✓ Per le **spese** il FPV è inserito negli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale (titoli I e II)

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: DESCRIZIONE



Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è un
SALDO FINANZIARIO

costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Ricordiamo che è esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione e del quale è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.



D. LGS. 126/2014: MODIFICHE ED INTEGRAZIONE AL D. LGS. 118/2011. FPV.

In sede di prima applicazione, nel bilancio 2015, gli stanziamenti del FPV di parte entrata e di parte spesa saranno con importo pari a zero.

Lo stanziamento potrà essere definito solamente a seguito dell'attività di riaccertamento dei residui



D. LGS. 126/2014: MODIFICHE ED INTEGRAZIONE AL D. LGS. 118/2011.

1. **Gli enti in sperimentazione** adottano i nuovi schemi a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori: il bilancio redatto ai sensi del DPR 194/96 è ad esclusivo fine conoscitivo;
2. Esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del TUEL per gli enti non in sperimentazione (per gli altri v. principio applicato competenza finanziaria);
3. Gestione o esercizio provvisorio anno 2016 secondo la nuova disciplina (come riferimento pluriennale 2015-2017).

D. LGS. 126/2014: MODIFICHE ED INTEGRAZIONE AL D. LGS. 118/2011. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI.



Questa operazione va realizzata seguendo i seguenti passaggi:

- a) Cancellazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del primo gennaio 2015;
- b) A seguito della precedente operazione discende la determinazione dell'importo che comporrà la voce "FPV";
- c) Variazione al bilancio 2015- 2017 per adeguare le scritture al riaccertamento dei rr e alla determinazione del Fondo;
- d) Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate agli esercizi in cui le stesse saranno esigibili;
- e) Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 per la successiva costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità.

D. LGS. 126/2014: MODIFICHE ED INTEGRAZIONE AL D. LGS. 118/2011.



- a) il riaccertamento deve essere approvato mediante deliberazione di GC previo parere dell'Organo di revisione;
- b) In caso di mancato riaccertamento dei residui entro i termini per l'approvazione del rendiconto 2014, è applicabile la sanzione di cui all'art. 141 comma 2 del tuel, ovvero nomina del commissario ad acta;
- c) Tale attività dovrà essere realizzata anche nel caso in cui l'Ente si trovasse in esercizio provvisorio;
- d) La quota libera di avanzo di amministrazione al 31.12.2014 non può essere applicata al bilancio 2015 fino al completamento delle attività sopra individuate.

D. LGS. 126/2014: MODIFICHE ED INTEGRAZIONE AL D. LGS. 118/2011. IL “DISAVANZO TECNICO”.



Il legislatore ha definito a livello normativo la situazione in cui, a seguito della cancellazione dei residui attivi di parte corrente (per i quali pur in presenza dell'obbligazione giuridica attiva non si sia manifestata la scadenza di entrata, l'esigibilità) unitamente all'applicazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'amministrazione può trovarsi nella condizione di cosiddetto “disavanzo tecnico” (comma 13 dell'art. 3 del D. Lgs. N. 118/2011).

In attesa che venga emanato specifico decreto del presidente del consiglio dei ministri a regolarne la fattispecie, sappiamo che il margine di tempo concesso all'Ente per ripianarlo è di 10 anni.

D. LGS. 126/2014: MODIFICHE ED INTEGRAZIONE AL D. LGS. 118/2011. L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA.



Sottolineiamo l'importanza di quanto statuito dal comma 11 dell'art. 3 del D. Lgs. N. 118/2011:

ovvero che il principio della competenza finanziaria venga applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie dell'esercizio 2015, sia pure con l'utilizzo degli schemi di bilancio di cui al DPR 194/96.

SCHEMI DI BILANCIO COMUNI



Regolamento (CE) n. 2223/1996:

“Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (**SEC-95**) è un sistema contabile comparabile a livello internazionale che **descrive in maniera sistematica e dettagliata il complesso di una economia**, i suoi componenti e le sue relazioni con altre economie”

Il **SEC** è costituito da due principali serie di tavole:

- ✓ I **conti per settore istituzionale;**
- ✓ Il quadro delle **interdipendenze** tra operatori e i **conti per** branca di attività economica.

SCHEMI DI BILANCIO COMUNI

Il **Sec95** individua, nell'ordine:

- ✓ gli agenti economici, detti *unità istituzionali*, ed i loro raggruppamenti (settori istituzionali e branche di attività economica);
- ✓ le operazioni effettuate da settori e branche, che generano flussi economici (aspetto reddituale) e, con ciò, inducono variazioni negli stock (aspetto patrimoniale);
- ✓ un sistema di conti per la registrazione dei flussi e delle variazioni degli stock, che comprende:
 - ✓ conti delle operazioni correnti;
 - ✓ conti dell'accumulazione;
 - ✓ conti patrimoniali;
- ✓ un quadro delle interdipendenze degli operatori mediante tre tipi di [tavole input-output](#).

Le singole unità ricomprese nei diversi settori compiono operazioni che conducono alla formazione, distribuzione e redistribuzione del [reddito](#), nonché alla sua utilizzazione sotto forma di [consumi finali](#). I relativi conti delle operazioni correnti chiudono con un saldo, il [risparmio](#), che costituisce la fonte primaria dell'accumulazione. I successivi conti dell'accumulazione rilevano le variazioni intervenute nelle attività e passività del Paese e dei singoli settori e consentono di misurare la modifica del patrimonio netto, poi descritta analiticamente nei conti patrimoniali.

Le tavole input-output rilevano le relazioni che intercorrono tra le diverse branche di attività economica (o loro aggregati quali Agricoltura, Energia, Trasformazioni industriali, Costruzioni e Servizi), fornendo una descrizione dettagliata dei processi di produzione e di utilizzo delle risorse, nonché dei flussi di reddito da essi generati.

SCHEMI DI BILANCIO COMUNI

I raggruppamenti delle unità istituzionali perseguono finalità diverse:

- ✓ gli *operatori* (unità che dispongono - o potrebbero disporre - di una contabilità completa e che godono di autonomia di decisione nell'esercizio della loro funzione principale) vengono raggruppati in cinque *settori istituzionali* sulla base delle funzioni svolte, al fine di descrivere i flussi di reddito, di spesa e finanziari e le variazioni del patrimonio:
 - ✓ le *società e quasi società*^[2] *non finanziarie*, che producono beni e servizi destinabili alla vendita con la finalità di conseguire utili e di accumulare;
 - ✓ le *società finanziarie* (comprese le società di assicurazione), che svolgono attività di intermediazione finanziaria e di assicurazione con i medesimi scopi;
 - ✓ le *amministrazioni pubbliche*, che producono prevalentemente servizi non destinabili alla vendita (ad esempio, i servizi di ordine pubblico), redistribuiscono il reddito e la ricchezza (mediante politiche fiscali) e contribuiscono ai consumi finali collettivi ed al processo di accumulazione;
 - ✓ le *istituzioni sociali private al servizio delle famiglie* (partiti, sindacati, organizzazioni religiose, associazioni culturali ricreative e sportive, enti di beneficenza ed assistenza), che producono servizi non destinabili alla vendita per consumi finali individuali;^[3]
 - ✓ le *famiglie*, che consumano i beni e servizi prodotti dagli altri settori, ma possono anche produrre (imprese individuali) e accumulare;

SCHEMI DI BILANCIO COMUNI

Regolamento (CE) n. 2223/1996°

Otto caratteristiche dei concetti del SEC:

- ✓ Comparabili a livello internazionale
- ✓ Armonizzati con quelli di altre statistiche sociali ed economiche
- ✓ Coerenti
- ✓ Operativi
- ✓ Differenti dalla maggior parte dei concetti amministrativi
- ✓ Ben definiti e stabili per un lungo periodo di tempo
- ✓ Imperniati sulla descrizione del processo economico in termini monetari e rapidamente osservabili
- ✓ Flessibili e polivalenti